

RELAZIONE E RIUNIONE PROVVEDITORATO DEL 29/3/2007
IN MERITO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA (ORDINATIVI), FASI DI AFFIDAMENTO E
PAGAMENTO FATTURE A SEGUITO DEL CORSO UNIONCAMERE CISEL/PONTI DEL 19 -
20/3/2007 SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006 **è entrato in vigore l'1/7/2006** e, a partire da quella data, anche il provveditorato della CCIAA di Bologna ha introdotto a livello operativo la nuova complicata norma, che concerne tutte le modalità di acquisizione di forniture/servizi/lavori fino all'esecuzione dei contratti stessi. Si deve precisare, però, che, vista l'estrema complessità della materia, l'entrata in vigore di molte nuove procedure è risultata essere subordinata all'entrata in vigore di un regolamento di attuazione del Codice (si parla di inizio 2008) e di una serie di regolamenti specifici per materia.

L'acquisizione di beni/servizi/lavori con procedure in economia (che operativamente chiamiamo ordinativi) viene regolata dal nuovo Codice all'art. 125, che detta una disciplina della procedura delle acquisizioni in economia, e all'art. 253, comma 22, norme transitorie che stabilisce quanto segue *"fino all'entrata in vigore del regolamentole forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal DPR 384/2001, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del presente codice"*. Seguendo le interpretazioni del citato art. 253 comma 22 date a un corso Cisel/Bellagamba del giugno 2006, al network Unioncamere ER e riportate nella nota Unioncamere del 17/10/2006, anche il nostro DM 3/12/2004, attuazione del DPR 384/2001, rimarrà in vigore almeno sino all'entrata in vigore del regolamento attuativo del Codice. La citata nota Unioncamere ha ritenuto, in linea con le disposizioni del Codice, che non si potesse utilizzare il limite massimo consentito dal DM 3/12/2004 di Euro 210.000, ma quello del Codice di Euro 200.000 e che oltre gli Euro 20.000 non sia consentito l'affidamento a un solo operatore, ma debbano essere chiesti sempre 5 preventivi (anche per gli affidamenti da 20.000 a 50.000, oltre che per quelli da 50.000 a 200.000).

Rimane il dubbio per l'eventuale applicazione (scontata per Ponti/Cisel) dell'art. 12 del Codice circa il possesso dei requisiti morali, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria degli affidatari. Ad oggi noi controlliamo l'inserimento dell'impresa nel nostro data base fornitori, in base a visura RI, e del resto, visto che il ricorso al sistema in economia viene concepito come importante strumento di semplificazione per la gestione dell'attività sotto soglia comunitaria, anche il Codice all'art. 124 7. (appalti di servizi e forniture sotto soglia) recita: "Il regolamento (che ancora deve essere emanato ndr) disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici".

Si ritiene pertanto necessario attendere l'uscita del Regolamento del Codice, che individuerà i criteri di semplificazione per la verifica dei requisiti nelle procedure sottosoglia di cui al citato art. 124 7. del Codice stesso, prima di modificare la procedura degli ordini attualmente seguita. Si ritiene comunque di cominciare immediatamente a chiedere ogni qual volta viene predisposto un ordine la visura RI e il controllo antimafia dell'affidatario, informazioni che possiamo ottenere sull'impresa in tempo reale dal data base del RI.

Secondo Ponti/Cisel l'acquisizione di beni/servizi/lavori con procedure in economia (poiché trattasi di procedura di cottimo fiduciario e il cottimo fiduciario è procedura negoziata att. 125 4.) risulterebbe regolata, oltre che dai succitati artt. 125 e 253 comma 22, anche dall'art. 11 fasi delle procedure di affidamento, la qual cosa comporta, precedentemente all'ordine (contratto?), la predisposizione dei seguenti provvedimenti:

1) *determinazione a contrarre*, che il regolamento CCIAA chiama determinazione di scelta della forma di contrattazione, con la quale il dirigente amministrativo contabile individua il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto e l'importo stimato massimo del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e i criteri di valutazione delle offerte ammesse dalla vigente normativa assieme a *determinazione di indizione* con approvazione lettera di invito, modulo dichiarazione requisiti di capacità tecnico-organizzativa/capacità economico-finanziaria/di ordine generale (visura RI imprese e controllo

antimafia vanno fatti via Intranet dalla banca dati Registri Imprese) modulo offerta, elenco imprese da invitare ed eventuale capitolato,

2) le offerte non via fax, ma in busta chiusa vanno aperte da una commissione, presieduta dal dirigente amministrativo contabile, che controlla le eventuali offerte anomale (se le offerte sono in numero non inferiore a 5), redige un verbale e dichiara l'aggiudicazione provvisoria al miglior offerente, l'avvio verifiche dichiarazioni requisiti (ex art. 48 requisiti di capacità tecnico-organizzativa/capacità economico-finanziaria sul I e II classificato, chiedendo alle imprese la dimostrazione ed ex art. 38 requisiti di ordine generale da verificare d'ufficio presso Casellario, ecc..),

3) *determinazione aggiudicazione definitiva* e comunicazione all'aggiudicatario e ai controinteressati,

4) *stipula contratto (ordine)* dopo 30 giorni dalla comunicazione ai controinteressati.

A diversa conclusione giunge invece Greco/Cisel: il cottimo (ordini) rappresenta procedura alternativa all'appalto.....e che pertanto non possono essere ritenute applicabili disposizioni che sono evidentemente funzionali e pensate per la procedura di appalto e non per il cottimo stesso. Invero le spese in economia fanno capo a un soggetto (dirigente) che è personalmente responsabile verso l'amministrazione.....allora non si comprende come possa essere concettualmente concepibile la determinazione che è atto deliberativo di volizione dell'amministrazione....poichè il tipo di procedura nell'ordine è predefinito e connaturato all'istituto stesso. Appare evidente che nei casi più importanti, ad es. per valore economico, possa essere necessaria un'approvazione del progetto da parte dell'amministrazione che valga come primo atto della procedura.....non così, stante il generale principio della proporzionalità delle forme, nei casi più semplici e/o di valore più modesto.

Inoltre l'art. 125 2. (lavori, servizi e forniture in economia) recita "per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10", se come sostiene Ponti tutti gli istituti del codice applicabili alle gare sono automaticamente applicabili agli ordini, perché in questo caso l'istituto del RUP è richiamato in maniera esplicita nell'art. 125? Allora anche gli altri istituti ex art. 11 fasi di affidamento per essere applicabili agli ordini dovrebbero essere esplicitamente richiamati nell'art. 125!

Un'altra considerazione, sia la procedura negoziata (che come l'ordine è di per sé procedura semplificata e informale), che l'ordine sono ammessi per le seguenti tipologie di situazioni:

-per prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria,

-urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale,

e se si applicassero agli ordini e alle procedure negoziate le fasi di affidamento art. 11 del codice e la richiesta/verifica dei requisiti soggettivi/tecnici/finanziari delle imprese art. 38 e 48 del codice, dovremmo cancellare queste 2 casistiche dal codice stesso perché la dilatazione dei tempi di affidamento non consentirebbe, illogicamente, il rispetto dei tempi urgenti necessari per l'esecuzione immediata del contratto.

Si ritiene pertanto inipotizzabile, né conforme alle esigenze di urgenza e comunque di speditezza delle procedure in economia, l'applicazione agli ordini delle fasi di affidamento art. 11 del Codice, che risultano consone alle sole procedure d'appalto ordinarie.

Si puntualizza infine un'ultima interpretazione peraltro non condivisibile fornita da Ponti/CISEL: Ponti ritiene che l'uso "italiano" delle procedure in economia (ordini) sia eccessivo (troppo alto il tetto massimo di euro 200.000,00 e troppe le tipologie di forniture e servizi per i quali è possibile l'ordine) e quindi elusivo delle ordinarie procedure di gara.

Invece secondo autorevoli interpretazioni di Massari e Bellagamba: al punto 4.2 della relazione illustrativa al Codice si legge che "per gli appalti di servizi e forniture va considerato che la soglia di rilevanza comunitaria (211.000 euro per CCIAA) è piuttosto bassae il diritto vigente consente l'affidamento in economia di servizi e forniture fino alla soglia più bassa di servizi e forniture di rilevanza comunitaria" e nella relazione all'art. 124 del Codice (appalti di

servizi e forniture sotto soglia) si ribadisce che "...strumento giuridico flessibile è l'utilizzabilità dell'affidamento in economia di servizi e forniture....".

Secondo Ponti/Cisel è obbligatorio chiedere il Durc (regolarità contributiva INPS, INAIL e cassa edile) per il pagamento di ogni fattura.

Ho controllato il sito www.sportellounicoprevidenziale.it e dalle istruzioni lì riportate risulterebbe obbligatoria la richiesta del DURC, oltre che per la partecipazione alla gara e all'aggiudicazione:

- per il pagamento stati di avanzamento e saldo dei lavori,
- per il pagamento saldo delle forniture,
- alla liquidazione di ogni fattura, solo in caso di pulizie, dei servizi.

Si richiede un approfondimento normativo della materia per poter decidere in merito.

Ponti/Cisel ha spiegato in maniera approfondita il sistema di acquisizione del Mercato Elettronico (Market Place) come sistema veloce e comodo in alternativa al Codice. Siccome può essere di sicura utilità il mercato elettronico già attivato da Consip, **si richiede un approfondimento sulle modalità operatività per poter definire un iter condiviso dal Provveditorato.**